

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/62/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2001

che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) I siliconi devono essere considerati materiali elastomerici anziché plastici e devono, pertanto, essere esclusi dalla definizione di materia plastica.

(2) La determinazione della quantità di una sostanza in un materiale o in un articolo finito è più semplice della determinazione del suo livello di migrazione specifica. In determinate condizioni si deve, pertanto, consentire la verifica della conformità attraverso la determinazione della quantità anziché del livello di migrazione specifica.

(3) Per determinati tipi di plastica, la disponibilità di modelli di diffusione universalmente riconosciuti basati su dati sperimentali consente la stima del livello di migrazione di una sostanza in determinate condizioni, e permette quindi di evitare test lunghi, complessi e costosi.

(4) In base a recenti test collettivi si segnala un maggior grado di variabilità nei risultati dell'analisi per la determinazione della migrazione globale delle sostanze utilizzate nella plastica quando vengono utilizzati simulanti alimentari acquosi, nonché mezzi volatili quali isootano, etanolo ed altre soluzioni simili.

(5) Oltre ai monomeri e alle altre sostanze di partenza pienamente valutate e autorizzate a livello comunitario esistono monomeri e sostanze di partenza valutate e autorizzate in almeno uno Stato membro che possono continuare ad essere impiegate in attesa della valutazione da parte del comitato scientifico dell'alimentazione umana e della decisione in merito al loro inserimento nell'elenco comunitario.

(6) Sulla base delle nuove informazioni a disposizione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, è possibile includere nell'elenco comunitario delle sostanze approvate determinati monomeri ammessi provvisoriamente a livello nazionale, nonché altri monomeri di cui

è stata richiesta l'ammissione per l'uso in seguito all'adozione della direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/91/CE ⁽³⁾.

(7) Per talune sostanze le restrizioni già stabilite a livello comunitario devono essere rettifiche in base alle informazioni disponibili.

(8) L'attuale elenco di additivi è incompleto nella misura in cui non contiene tutte le sostanze ammesse al momento in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali sostanze continuano ad essere regolate solo dalle leggi nazionali in attesa di una decisione circa l'inserimento nell'elenco comunitario.

(9) La presente direttiva prevede specifiche solo per alcune sostanze. Di conseguenza, le altre sostanze che possono richiedere specifiche restano regolate solo dalle leggi nazionali, in attesa di una decisione a livello comunitario.

(10) Per determinati additivi non è ancora possibile applicare in tutte le situazioni le restrizioni previste nella presente direttiva in attesa della raccolta e della valutazione di tutti i dati necessari per una migliore stima dell'esposizione dei consumatori in situazioni specifiche. Tali additivi compaiono, pertanto, in un elenco diverso da quello che contiene gli additivi pienamente regolamentati a livello comunitario.

(11) In ossequio al principio di proporzionalità, per il raggiungimento dell'obiettivo fondamentale della libera circolazione dei materiali e degli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è necessario ed appropriato elaborare le norme per la definizione della materia plastica e delle sostanze ammesse. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissi ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.

(12) La direttiva 90/128/CEE deve pertanto essere modificata in conformità.

(13) I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

⁽²⁾ GU L 75 del 21.3.1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 310 del 4.12.1999, pag. 41.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38.